



N. R.G. 6543/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati

Angelo Mambriani

Presidente

Daniela Marconi

Giudice

Nicola Fascilla

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **6543/2023** promossa da:

Parte_1 (C.F. C.F._1), con il patrocinio dell'avv. MORRI STEFANO e dell'avv. Marco Saverio Spolidoro, elettivamente domiciliato in Milano, PIAZZA ELEONORA DUSE, 2 presso il difensore avv. MORRI STEFANO

ATTORE

contro

Controparte_1 (C.F. C.F._2), [...] Controparte_2 (C.F. P.IVA_1), con il patrocinio dell'avv. GEMMA ANDREA e dell'avv.to CHIARA ADELE PERO, elettivamente domiciliati in Milano, VIA DELLA MOSCOVA N. 10 presso i suddetti difensori

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

"Piaccia all'Onorevole Tribunale adito ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

Nel merito

In via principale:

- *accertare e dichiarare la nullità dell'Atto di Cessione della Quota a firma del Notaio Dott. Per_1 (rep. 7254 – Racc. 6380) sottoscritto in data 8 luglio 2022 tra Controparte_2 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore e il Dott. Controparte_1*
- *condannare Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. Controparte_1 a ripristinare la situazione antecedente la stipula dell'Atto di Cessione nullo a firma del Notaio Dott. Per_1 (rep. 7254 – Racc. 6380), riattribuendo/reintestando*



la Quota in favore del Dott. Parte_1 nel rispetto delle formalità all'uopo previste dalla legge

- condannare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. Controparte_1 in solido tra loro, alla corresponsione in favore del Dott. Parte_1 della somma di euro 3.000,00, o del diverso importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna;

- In via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non poter condannare Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. CP_1 al ripristino della situazione antecedente la stipula dell'Atto di Cessione nullo a firma del Notaio Dott. Per_1 (rep. 7254 – Racc. 6380), condannare Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. CP_1 al ristoro di tutti i danni patiti e patienti dal Dott. Parte_1 in esito alla stipula dell'Atto di Cessione nullo a firma del Notaio Dott. Per_1 (rep. 7254 – Racc. 6380) e pari alla differenza tra quanto il Dott. [...] Parte_1 avrebbe dovuto percepire ai sensi ai sensi degli artt. 2473 bis e 2473, comma 3, c.c. e quanto percepito a titolo di corrispettivo dell'Atto di Cessione (euro 129.286,00), oltre ai diritti patrimoniali connessi e/o derivanti dalla Quota ovvero al maggior importo che il Giudice riterrà dovuto in via equitativa;

- In ogni caso con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio

Il Dott. Pt_1 insiste nuovamente per l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:

Le prove documentali 1) Acquisto quota PSM Holding (oggi Controparte_2 ;

2) Procura speciale dell'8 novembre 2021 a firma del Notaio Dott. Per_2 ;

3) Atto di revoca della procura del 14 giugno 2022 a firma del Notaio Dott. Persona_3 ;

4) Notifica dell'atto di revoca del 15 giugno 2022;

5) Atto di Cessione quota del Dott. Pt_1 tra CP_2 e Dott. CP_1 (Notaio Dott. Per_1 , rep. 7254 – Racc. 6380);

6) Diffida stragiudiziale del 14 luglio 2022.

7) perizia avente ad oggetto la determinazione del valore di liquidazione della quota di partecipazione detenuta dal Dott. Pt_1 in CP_2 , redatta dal Dott. Persona_4

8) bilancio consolidato 2022 di Controparte_2

9) bilancio di esercizio 2021 di Controparte_2

10) bilancio di esercizio 2022 di Controparte_2

11) bilancio di esercizio 2022 di PwC S.p.A.;

12) bilancio di esercizio 2022 di Controparte_3

13) bilancio di esercizio 2022 di Controparte_4

14) bilancio di esercizio 2022 di PwC Advisory S.p.A.;

15) visura storica di Controparte_2

- La prova testimoniale

Si insiste per l'esame testimoniale del Dott. Persona_4 con studio in Milano, Via Rutilia n. 15, sui seguenti capitoli, tutti preceduti da "vero che":

1) ha redatto la perizia avente ad oggetto la determinazione del valore di liquidazione della quota di partecipazione detenuta dal Dott. Pt_1 in CP_2 , che si rammostra?



2) secondo gli assunti di cui alla perizia che si rammostra, il valore del capitale economico di [...] CP_2 alla data del 30 settembre 2022 è pari ad euro 763.000.000,00?

3) secondo gli assunti di cui alla perizia che si rammostra, il valore economico della Quota detenuta dal Dott. Pt_1 in Controparte_2 è pari ad euro 3.484.000,00?

C. Consulenza tecnica d'ufficio

Si insiste affinché il Giudice disponga la nomina di un consulente tecnico d'ufficio affinché determini, esaminati gli atti del processo, con autorizzazione ad acquisire presso le parti e/o terzi, anche mediante pubblica autorità, ogni documento ritenuto utile, il valore della Quota (di valore nominale pari a euro 50.000,00) detenuta dal Dott. Pt_1 in CP_2, ai sensi dell'art. 2473 c.c..

Per parte convenuta:

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito *contrariis rejectis*:

a) in via pregiudiziale, dichiarare la propria incompetenza a conoscere la controversia in ragione della competenza del costituendo Collegio Arbitrale in forza della clausola arbitrale apposta all'art. 47 dello Statuto di CP_2 nonché all'art. 26 del Patto Parasociale stipulato tra tutti i soci di CP_2, così come meglio esposto in narrativa;

b) ancora in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente giudizio, per carenza di interesse di agire ed impossibilità giuridica e fattuale dell'oggetto della domanda e del bene della vita ingiustamente preteso;

c) in via principale e nel merito, rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;

d) in via subordinata, per la sola denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale ritenesse nullo/invalido/inefficace l'atto di cessione di quota per cui è causa, accertare e dichiarare l'impossibilità di procedere alla restituzione della quota in favore di Pt_1 e l'insussistenza del lamentato danno in via risarcitoria;

e) in via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'insussistenza di una giusta causa di revoca del mandato *in rem propriam* e per l'effetto condannare Pt_1 a risarcire il danno conseguentemente patito da Controparte_2 e CP_1 CP_1 nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, anche con ricorso al criterio equitativo;

f) in via riconvenzionale gradata, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda risarcitoria azionata in via subordinata dall'attore, accertare e dichiarare l'assenza di giusta causa ed illiceità della revoca del mandato *in rem propriam* e per l'effetto condannare l'attore al risarcimento del danno conseguentemente patito da CP_2 e pari all'importo differenziale tra quanto già corrisposto a Pt_1 in forza dell'Atto di Cessione di Quota e quanto eventualmente dovuto in più in applicazione degli artt. 2473 e 2473-bis c.c., anche con compensazione tra detta posta di danno e le somme che risulteranno dovute in favore di Pt_1 all'esito del giudizio.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1) Con citazione ritualmente notificata Parte_1 ha convenuto in giudizio CP_1 [...] e Controparte_2 (d'ora in avanti anche solo Contr allegando che:

- nel dicembre 2006 l'attore, dottore commercialista ed esperto nel settore dei prezzi di trasferimento, era entrato a far parte dell'associazione professionale di Avvocati e Dottori Commercialisti (anche



Parte), concorrendo a fondare la divisione Tax e Legal di PwC che, nell'esercizio sociale 2021, aveva fatturato circa euro 140 milioni;

- qualche anno dopo e precisamente, in data 25 gennaio 2013, l'attore aveva acquistato una partecipazione del valore nominale di euro 50.000,00 nella holding *CP_2* (già *CP_5* [...]), divenendone così socio;

- nell'ambito di un più ampio programma di rapporti contrattuali, statutari e fiduciari, a *Parte_1* [...] veniva chiesto di rilasciare una procura a vendere la propria Quota in favore di *CP_2* ;

- sicché in data 8 novembre 2021, con atto rep. n. 74138 a firma del Notaio Dott. *Persona_5* , il *Pt_1* aveva stipulato con *CP_2* un mandato con annessa procura con la quale aveva nominato procuratori *CP_2* e, per essa, ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione *pro tempore* in carica, affinché in sua vece e conto, costoro – anche in via disgiunta tra loro – cedessero la sua Quota a terzi:

- la Procura conferiva ai procuratori nominati ogni e più ampio potere in ordine alla cessione della Quota tra cui, a titolo esemplificativo, il potere di:

(i) individuare l'acquirente, nel rispetto delle previsioni statutarie;

(ii) sottoscrivere l'atto notarile di cessione della Quota;

(iii) convenire il corrispettivo della Quota, esigerlo, rilasciare valida quietanza;

(iv) rendere, per quanto dovuta, ogni opportuna dichiarazione ai sensi di legge;

(v) in generale, stipulare e sottoscrivere qualsiasi atto o documento connesso o derivante dalla cessione della partecipazione sociale ed espletare tutte le formalità necessarie ai fini della cessione;

- nonostante il rapporto professionale quasi ventennale tra le parti, nel corso del mese di dicembre 2021 erano emerse alcune spiacevoli circostanze e condotte riferibili a *CP_2* che avevano indotto l'attore ad agire in giudizio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato di Sorveglianza, al fine di far accertare le irregolarità gestorie e di controllo poste in essere da questi ultimi in danno dell'odierno attore;

- il procedimento veniva instaurato avanti il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di Imprese, con il numero di R.G. 22757/2022 ed era ancora pendente;

- in conseguenza dei dissidi intervenuti ed in seguito all'istaurazione del Giudizio, in data 14 giugno 2022, l'attore si era rivolto al Notaio Dott. *Persona_6* per revocare la Procura precedentemente conferita a *CP_2* (Rep. n. 73.042);



- al fine di rendere edotta CP_2 dell'intervenuta revoca, il Dott. Pt_1 – per il tramite del proprio difensore – in data 15 giugno 2022, aveva trasmesso a CP_2 e al Dott. CP_1 la copia dell'atto notarile di revoca;
- nonostante l'informativa resa e la già intervenuta revoca, in data 8 luglio 2022 CP_2, pur non avendo il necessario potere di rappresentanza (attesa, appunto, l'intervenuta revoca della Procura), comunque sottoscriveva in nome e per conto del Dott. Pt_1 un Atto di Cessione della Quota in favore del Dott. CP_1 al vile corrispettivo di euro 129.286,00 (unilateralmente ed arbitrariamente determinato da CP_2, ritenendo asseritamente la revoca *“inefficace e genericamente riferita”*);
- atto di Cessione che il Dott. Notaio Persona_7 inspiegabilmente e colpevolmente rogava (rep. 7253 – Racc. 6380), pur consapevole della revoca della Procura e, dunque, della carenza del potere di rappresentanza in capo a CP_2;
- si leggeva, infatti, nell'atto di vendita: *“... il rappresentante del Cedente, nella sopra esposta qualità, ed il Cessionario danno atto di essere informati che il Notaio Dott. Persona_6, Notaio in Brescia, ha autenticato in data 14 giugno 2022, repertorio n. 73.042, un atto di “Revoca di procura.”*;
- in considerazione della condotta dei convenuti, in data 14 luglio 2022, l'attore, per il tramite dei propri difensori, aveva diffidato formalmente CP_2 e CP_1 dal *“compiere qualsivoglia attività e/o operazione che possa – anche solo potenzialmente – compromettere la natura ed il valore della partecipazione dello scrivente nella Società e ledere ulteriormente i suoi diritti, essendo ovviamente l'atto di disposizione dell'8 luglio 2022 (con cui è stata ceduta la quota del Pt_1 al Dott. Controparte_1 del tutto inefficace nei confronti del primo”*.

Con l'atto introduttivo l'attore ha formulato le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

Nel merito

In via principale:

accertare e dichiarare la nullità dell'Atto di Cessione della Quota a firma del Notaio Dott. Per_1 (rep. 7254 – Racc. 6380) sottoscritto in data 8 luglio 2022 tra Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore e il Dott. Controparte_1 condannare Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. Controparte_1 a ripristinare la situazione antecedente la stipula dell'Atto di



Cessione nullo a firma del Notaio Dott. Per_1 (rep. 7254 – Racc. 6380), riattribuendo/reintestando la Quota in favore del Dott. Parte_1 nel rispetto delle formalità all'uopo previste dalla legge;

condannare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. Controparte_1 in solido tra loro, alla corresponsione in favore del Dott. Parte_1 della somma di euro 3.000,00, o del diverso importo ritenuto di giustizia, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento di condanna;

In via subordinata:

nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse di non poter condannare Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. CP_1 al ripristino della situazione antecedente la stipula dell'Atto di Cessione nullo a firma del Notaio Dott. Per_1 (rep. 7254 – Racc. 6380), condannare Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, ed il Dott. CP_1 al ristoro di tutti i danni patiti e patienti dal Dott. Parte_1 in esito alla stipula dell'Atto di Cessione nullo a firma del Notaio Dott. Per_1 (rep. 7254 – Racc. 6380) e pari alla differenza tra quanto il Dott. [...] Parte_1

Parte_1 avrebbe dovuto percepire ai sensi degli artt. 2473 bis e 2473, comma 3, c.c. e quanto percepito a titolo di corrispettivo dell'Atto di Cessione (euro 129.286,00), oltre ai diritti patrimoniali connessi e/o derivanti dalla Quota ovvero al maggior importo che il Giudice riterrà dovuto in via equitativa;

In ogni caso:

con vittoria di spese, diritti e compensi del presente giudizio”.

1).1 Si sono costituiti i convenuti contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dall'attore ed eccependo:

- l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore del Collegio Arbitrale di cui all'art. 47 dello Statuto sociale ed all'art. 26 del Patto Parasociale;
- la inammissibilità o comunque la improcedibilità delle domande attoree;
- la infondatezza delle domande attoree per la piena validità ed efficacia dell'atto di cessione di quota e in ogni caso l'inesistenza di una giusta causa di revoca ed inefficacia della medesima;
- la correttezza del criterio di liquidazione del valore della quota con relativa infondatezza della domanda risarcitoria formulata dall'attore.



Le parti convenute hanno quindi concluso nel seguente modo:

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale adito contrariis rejectis:

- a) in via pregiudiziale**, dichiarare la propria incompetenza a conoscere la controversia in ragione della competenza del costituendo Collegio Arbitrale in forza della clausola arbitrale apposta all’art. 47 dello Statuto di CP_2 nonché all’art. 26 del Patto Parasociale stipulato tra tutti i soci di [...] CP_2, così come meglio esposto in narrativa;
- b) ancora in via pregiudiziale**, dichiarare inammissibile e/o improcedibile il presente giudizio, per carenza di interesse di agire ed impossibilità giuridica e fattuale dell’oggetto della domanda e del bene della vita ingiustamente preteso;
- c) in via principale e nel merito**, rigettare integralmente le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
- d) in via subordinata**, per la sola denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale ritenesse nullo/invalido/inefficace l’atto di cessione di quota per cui è causa, accertare e dichiarare l’impossibilità di procedere alla restituzione della quota in favore di Pt_1 e l’insussistenza del lamentato danno in via risarcitoria;
- e) in via riconvenzionale**, accertare e dichiarare l’insussistenza di una giusta causa di revoca del mandato in rem propriam e per l’effetto condannare Pt_1 a risarcire il danno conseguentemente patito da Controparte_2 e CP_1 CP_1 nella misura che risulterà dovuta in corso di causa, anche con ricorso al criterio equitativo;
- f) in via riconvenzionale graduata**, per la denegata ipotesi in cui dovesse essere accolta la domanda risarcitoria azionata in via subordinata dall’attore, accertare e dichiarare l’assenza di giusta causa ed illiceità della revoca del mandato in rem propriam e per l’effetto condannare l’attore al risarcimento del danno conseguentemente patito da CP_2 e pari all’importo differenziale tra quanto già corrisposto a Pt_1 in forza dell’Atto di Cessione di Quota e quanto eventualmente dovuto in più in applicazione degli artt. 2473 e 2473-bis c.c., anche con compensazione tra detta posta di danno e le somme che risulteranno dovute in favore di Pt_1 all’esito del giudizio;
- g) in ogni caso** con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre IVA e CPA come per legge.”.

1).2 Successivamente alla concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 7 gennaio 2025 i termini per il



deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.

2) Ritiene il Tribunale come l'eccezione pregiudiziale di incompetenza del Tribunale di Milano per presenza di clausola arbitrale formulata dalla parte convenuta sia fondata.

Dalla documentazione in atti emerge come ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di *Controparte_2* *"Qualunque controversia insorgesse tra i soci (ove non sanata con l'ausilio del Comitato di Sorveglianza), nonché fra questi od alcuno di essi (od i suoi eredi) e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e che non possa essere preventivamente risolta in via amichevole, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente dell' Controparte_6 di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente"* (cfr. doc. 2 parte convenuta).

Allo stesso modo, analoga clausola risulta contenuta anche nell'art. 26 del Patto Parasociale di [...] *CP_2* secondo cui *"Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione dei presenti Patti e di tutte le obbligazioni da essi derivanti saranno devolute al giudizio di tre arbitri nel rispetto delle previsioni dello Statuto della Società"* (cfr. doc. 3 parte convenuta).

Ora, parte attorea ha chiesto in via principale di dichiarare *"la nullità dell'Atto di Cessione della Quota a firma del Notaio Dott. Per_1 (rep. 7254 – Racc. 6380) sottoscritto in data 8 luglio 2022 tra Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore e il Dott. Controparte_1"*.

Tale nullità sarebbe derivata, secondo la prospettazione attorea, dalla tempestiva revoca della procura rilasciata in data 8 novembre 2021, con atto rep. n. 74138 a firma del Notaio Dott. *Persona_5*.

E' documentale e comunque non contestato che tale procura sia stata rilasciata in esecuzione dell'obbligo dell'attore di lasciare *Controparte_2* in forza dell'art. 8.1., punto (i) dello statuto, secondo cui un socio non deve *"avere ancora compiuto il sessantaduesimo anno di età"*.

Lo stesso statuto specifica, infatti, che *"Ai fini del mantenimento della qualifica di socio, il limite d'età di cui al punto (i) del paragrafo 8.1. si intende riferito al 30 giugno immediatamente successivo al compimento del sessantaduesimo anno."* e che *"8.4. Il venir meno di uno o più requisiti oggettivi previsti da questo articolo 8 in capo ad un determinato socio costituisce, una volta proceduto al relativo accertamento da parte dell'organo amministrativo, causa di esclusione dello stesso.."*



Inoltre, la parte convenuta ha altresì evidenziato come la Procura sia stata rilasciata anche in forza dell'art. 18 del patto parasociale che effettivamente prevede che *“In tutti i casi in cui si manifestassero le condizioni per il venir meno o la perdita della qualità di socio della Società, ciascun Socio si impegna irrevocabilmente ora per allora (anche eventualmente a mezzo di procuratore speciale) a compiere qualsiasi operazione o adempimento, nonché a dare integrale esecuzione a qualsiasi atto, che siano utili o necessari a fare in modo che il Socio ceda o comunque trasferisca l'intera propria partecipazione nella Società, anche in tempi adeguati per permettere una regolare e tempestiva esecuzione delle varie operazioni..”* (cfr. doc. 3 conv. già richiamato).

Sul punto, la volontà dell'attore di far dichiarare la nullità della vendita al fine di poter riottenere le quote della società convenuta o, nel caso di impossibilità, di ottenere il risarcimento dei danni pari alla differenza tra quanto incassato e il reale valore della quota è altrettanto documentale.

Conseguentemente, la presente causa rientra nella clausola arbitrale statutaria in quanto:

- ha come reale presupposto la perdita della qualità di socio ai sensi dell'art. 8 dello statuto della società convenuta e l'esecuzione degli obblighi previsti dall'art. 18 dei patti parasociali;
- coinvolge una controversia tra socio e società;
- riguarda diritti disponibili relativi al rapporto sociale;
- non prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Non può, quindi, condividersi l'affermazione attorea secondo cui la presente controversia abbia rilievi esclusivamente civilistici di mera declaratoria di nullità di una procura.

Tutta la ricostruzione della vicenda complessiva come emerge dagli atti e le stesse, articolate, conclusioni attoree fanno emergere lo stretto collegamento tra l'azione di Persona_8 e le regole statutarie (nonché quelle di derivazione dal patto parasociale).

Né la circostanza della perdita dello “status” di socio prima dell'introduzione del presente giudizio osta alla applicabilità della clausola arbitrale statutaria (tra le tante Cass. Sez. 6 - 1, **Ordinanza** n. 15697 del 11/06/2019; Cass. Sez. 1, **Ordinanza** n. 10399 del 30/04/2018).

Conseguentemente, l'eccezione di incompetenza formulata dalla parte convenuta è fondata, rientrando la presente controversia nell'ambito della clausola arbitrale contenuta all'art. 47 dello Statuto di [...]

CP_2

3) Le spese seguono la soccombenza. Pertanto il Tribunale condanna Parte_1 a rifondere alle parti convenute Controparte_1 e Controparte_2 le spese di lite sostenute



per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 8.991,00 per compensi (causa valore indeterminabile – complessità media: fase di studio € 2.127,00; fase introduttiva € 1.416,00; fase istruttoria € 1.869,00; fase decisionale € 3.579,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. dichiara la propria incompetenza a conoscere le domande attoree in forza della clausola arbitrale di cui all'art. 47 dello statuto della società convenuta;

2. condanna *Parte_1* a rifondere alle parti convenute *Controparte_1* e *Controparte_2* le spese di lite sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 8.991,00 per compensi oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, 13 febbraio 2025

Il giudice relatore ed estensore
Nicola Fascilla

Il Presidente
Angelo Mambriani